



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 106/16/CONS

DEROGA DI TERMINI PREVISTI DALLA DELIBERA 395/15/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 marzo 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE, e, in particolare, l’articolo 3, paragrafo 3;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito, d.lgs. n. 261/1999), e, in particolare, l’articolo 3, commi 6 e 7;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata “Autorità”) i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale*” (di seguito, “*Legge di stabilità 2015*”) e, in particolare, l’articolo 1, commi 275, 276 e 277;

VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico del 24 giugno 2015 con la quale si comunica l’avvio di un tavolo di confronto, nell’ambito del quale coinvolgere tutti i soggetti interessati, inclusa l’Autorità, al fine di valutare l’impatto del recapito a giorni alterni sulla distribuzione dei periodici ai lettori abbonati residenti nelle aree coinvolte dalla misura, nonché di individuare, conseguentemente, ogni elemento utile alla rapida individuazione di nuovi termini economici per un sistema sostenibile di consegna giornaliera, da parte di Poste Italiane, di periodici nelle medesime aree;

VISTA la delibera n. 395/15/CONS del 25 giugno 2015;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 5, della predetta delibera n. 395/15/CONS che prevede l'obbligo di Poste italiane di fornire le informazioni relative a ciascuna fase attuativa, con un preavviso di sessanta giorni, ai Sindaci dei Comuni interessati, agli operatori postali che utilizzano per il recapito la rete di Poste Italiane e agli editori che distribuiscono i periodici ai propri abbonati attraverso Poste Italiane;

VISTA la richiesta di Poste Italiane di riduzione del termine di preavviso pervenuta il 26 gennaio 2016;

CONSIDERATO che il termine di sessanta giorni, previsto all'art. 5, comma 5, della delibera 395/15/CONS, rispondeva all'esigenza di avvisare, con congruo anticipo, le istituzioni locali e gli altri soggetti interessati sulla realizzazione delle varie fasi di attuazione del nuovo modello di recapito;

CONSIDERATO, tuttavia, che allo stato deve ritenersi prevalente l'interesse ad individuare, nell'ambito del Tavolo sulla consegna dei prodotti editoriali, soluzioni in grado di limitare al massimo i disagi per i cittadini definendo soluzioni soddisfacenti dal punto di vista operativo e che, conseguentemente, appare giustificata una riduzione dei termini di preavviso di cui all'articolo 5, comma 5, della delibera 395/15/CONS;

CONSIDERATO che un periodo di preavviso di trenta giorni, anziché di sessanta, appare in assoluto proporzionato ed adeguato rispetto alle finalità informative indicate nella delibera e che, inoltre, tale termine coincide con quello stabilito nella delibera - all'art. 5, comma 1 - per informare la generalità degli utenti;

CONSIDERATO, pertanto, che appare ragionevole prevedere un preavviso di trenta giorni per informare i Sindaci dei Comuni interessati, gli operatori postali che utilizzano per il recapito la rete di Poste Italiane e gli editori che distribuiscono i periodici ai propri abbonati attraverso Poste Italiane sull'avvio della seconda fase di attuazione del modello di recapito a giorni alterni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della delibera 395/15/CONS, e limitatamente alla seconda fase di attuazione del modello di recapito a giorni alterni, il termine entro il quale Poste Italiane fornisce le informazioni di cui al medesimo articolo 5 ai Sindaci dei Comuni interessati dall'avvio della modalità di recapito a giorni alterni, agli operatori postali che utilizzano per il recapito la rete del fornitore del servizio universale e agli editori che distribuiscono i periodici ai propri abbonati attraverso la medesima rete, è di trenta giorni, anche con riferimento alle attività già avviate da Poste italiane successivamente alla presentazione della richiesta di riduzione del termine di preavviso.

Il presente provvedimento è comunicato alla società Poste italiane ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 marzo 2016

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci